

Statuto

STATUTO

ENBOA

Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome

Costituzione

ART. 1 - In data 21 dicembre 1998 con atto notarile Rep. 1507, è stato costituito “ENBOA – Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome”.

Conformemente a quanto previsto dal Protocollo d’Intenti firmato in data 18 maggio 2011 tra “CNAI – Coordinamento Nazionale Associazione Imprenditori” e la “FISMIC - CONFISAL”, vengono apportate significative modifiche al presente Statuto, tra le quali il subentro della FISMIC – CONFISAL in qualità di rappresentanza della Organizzazione Sindacale dei Lavoratori.

Natura

ART. 2 - L’ ENBOA. ha natura giuridica e non persegue finalità’ di lucro.

Durata

ART. 3 - La durata dell’ ENBOA è indeterminata nel tempo, salvo i casi di scioglimento di cui agli articoli seguenti.

Sede

ART. 4 - L’ ENBOA ha sede in Chieti e/o Roma ed entrambe le sedi sono effettive e rilevanti ai sensi e per le finalità di cui all’art. 46 cod. civ.

Scopi

ART. 5 – L’ENBOA non ha scopi di lucro ed ha per finalità l’attuazione di mutualità ed assistenza a favore dei lavoratori e dei titolari delle attività, così come definito dai CCCCNL e da ogni altro accordo tra le Parti.

Per il raggiungimento di tali scopi e finalità l’Ente promuove e gestisce le attività di cui ai successivi punti da A ad H, direttamente per ciò che è di pertinenza nazionale, lasciando l’attività sul territorio regionale, provinciale e zonale agli ERBOA – Enti regionali bilaterali delle organizzazioni autonome – sotto il diretto controllo dell’ENBOA che emanerà al riguardo apposito regolamento, sia in merito al funzionamento degli ERBOA, sia in merito ai criteri di erogazione dei contributi previsti dai C.C.N.L. in favore degli ERBOA.

Le attività svolte dall’ENBOA, sono:

1. iniziative in materia di formazione, anche con specifico riferimento alla sicurezza sul lavoro e qualificazione professionale.

Le iniziative potranno essere realizzate in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all’avviamento dei lavoratori e/o dei soci lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;

2. iniziative in materia di formazione per i datori di lavoro, in particolare sulla formazione della sicurezza su lavoro ed alla certificazione di qualità;

3. iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali provvedimenti;

4. interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipino ai corsi di formazione predisposti dall’Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale a favore dei lavoratori;

5. attuazione delle iniziative più opportune affinché dagli Organi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del settore;

6. attività di conciliazione delle vertenze, degli arbitrati e di certificazione dei contratti di lavoro;

7. monitoraggio, attraverso una apposita commissione, del rispetto delle parità opportunità tra i lavoratori per territorio e tipologie di aziende al fine di proporre iniziative finalizzate a garantire il migliore inserimento delle donne nel mondo del lavoro;

8. Inserimento, attraverso una apposita commissione, dei lavoratori comunitari ed extracomunitari al fine di favorirne l'integrazione anche attraverso appositi corsi di formazione;

9. promozione, attraverso una apposita commissione, di iniziative finalizzate a migliorare la sicurezza del lavoro elaborando progetti di formazione tradizionale ed avanzata, sia in aula, sia in azienda, avvalendosi anche della collaborazione di Enti ed Associazioni specializzate nella materia. L'ENBOA istituisce l'Osservatorio Nazionale del Mercato del Lavoro, che è lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali.

A tal fine l'Osservatorio:

- a. programma ed organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi elaborando e diffondendo i risultati, di norma a cadenza trimestrale anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali e/o dalle Società Cooperative in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art.9 della legge n°56 del 1987 e con garanzie di riservatezza ivi previste;
- b. ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di contratti di formazione e lavoro, di apprendistato nonché di contratti a termine, diffondendone i risultati, con cadenza periodica, di norma trimestrale;
- c. promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro (anche rispetto ai lavoratori extracomunitari) nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
- d. cura la raccolta e l'invio degli accordi territoriali ed aziendali agli Organi Istituzionali competenti in materia;
- e. svolge funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell'attività dei Centri di Servizio in materia di mercato del lavoro;
- f. svolge funzioni di raccolta ai fini statistici delle vertenze relative ai CCCCNL o ai contratti individuali sottoposti dalle commissioni di conciliazione nazionali o dagli stessi lavoratori o datori di lavoro

L'ENBOA, inoltre, svolge ogni ulteriore compito, a favore dei lavoratori, dei titolari delle attività, che gli fosse affidato dalle Parti stipulati o aderenti.

Soci e Beneficiari

ART. 6 - Sono Soci dell'ENBOA le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatarie dei CCCCNL, cioè la FISMIC -CONFSAL con le sue Federazioni ed il CNAI con le sue Organizzazioni, previa richiesta scritta.

Le iniziative di cui all'articolo 5 del presente Statuto integrano i trattamenti minimi normativi contrattuali e sono destinate ai dipendenti di Aziende e/o Cooperative che corrispondono all'ENBOA le quote di finanziamento di cui al successivo Art. 7.

Le risorse dell'ENBOA saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 5, in ragione della provenienza del gettito.

Finanziamento

ART. 7 - L'ENBOA è finanziato da quote versate dalle Aziende e/o dalle Società Cooperative e dai loro dipendenti o soci, nella misura prevista dai CCCCNL.

La quota a carico dei dipendenti e/o dei soci lavoratori sarà trattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione mensile e versata all'ENMOA, unitamente a quella a proprio carico, con le modalità stabilite dal Regolamento.

Alcune iniziative potranno essere finanziate direttamente dagli interessati e/o dai datori di lavoro e/o dalle Società Cooperative, previa apposita deliberazione del Comitato Esecutivo, anche relativamente alle prestazioni rese per la conciliazione delle vertenze. Inoltre l'ENBOA riscuote direttamente dall'ENMOA i contributi di competenza degli ERBOA, che erogherà con le modalità di cui all'art. 5, comma 2, surrogandosi nello svolgimento delle attività da parte degli ERBOA che non dovessero essere operativi utilizzandone lo stanziamento di competenza.

Organi dell'ENBOA

ART. 8 - Sono organi dell' ENBOA:

- a. l'Assemblea.
- b. il Presidente.
- c. il Vice Presidente
- d. il Comitato Esecutivo
- e. il Collegio dei Sindaci

Assemblea

ART. 9 - L' Assemblea è composta - in modo paritetico dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dalle Organizzazioni dei datori di lavoro - da un minimo di 4 (quattro) ad un massimo di 12 (dodici) membri, così designati:

- a. da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 6 (sei) dal CNAI;
- b. da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 6 (sei) FISMIC -CONFSAL

I membri dell' Assemblea durano in carica 4 anni e si intendono confermati di quadriennio in quadriennio, qualora dalle rispettive Organizzazioni non siano state fatte nomine diverse almeno un mese prima della scadenza.

E' consentito alle stesse Organizzazioni di procedere alla sostituzione dei propri rappresentanti anche prima della scadenza del quadriennio, in qualunque momento per giustificato motivo, con comunicazione scritta.

Il nuovo membro durerà in carica fino alla scadenza del mandato di quello sostituito.

ART. 10 - Spetta all' Assemblea:

- a. nominare i componenti del Comitato Esecutivo;
- b. provvedere alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'ENBOA; deliberare eventuali modifiche dello statuto;
- c. esercitare gli altri compiti demandatigli dallo statuto o dai regolamenti.

ART. 11 - L' Assemblea si riunisce ordinariamente tre volte l'anno, e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre membri effettivi dell'Assemblea o dal Presidente o dal Collegio dei Sindaci.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Gli avvisi devono contenere l' indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'ENBOA.

Per la validità delle riunioni dell' Assemblea e le relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le assemblee sono valide anche svolte per teleconferenze o da altri mezzi simili.
Ciascun membro ha diritto ad un solo voto.

Il Presidente

ART. 12 - Il Presidente dell' ENBOA è nominato dal comitato esecutivo nel proprio ambito di regola su designazione della CNAI. La designazione del Presidente per l'intero mandato può peraltro essere demandata alla FISMIC-CONFESAL, previo accordo con la CNAI che, in tal caso, avrà diritto a designare il Vice Presidente in deroga all'art.13.

Spetta al Presidente dell' ENBOA:

- a. rappresentare legalmente l'ENBOA di fronte a terzi e stare in giudizio;
- b. promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo e presiederne le riunioni;
- d. presiedere le riunioni del Comitato Esecutivo;
- e. d. sovrintendere alla applicazione del presente Statuto;
- f. e. dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo;
- g. f. svolgere tutti gli altri compiti a lui demandati dal presente Statuto o che gli vengano affidati dall'Assemblea o dal Comitato Esecutivo.

Il Presidente ha la firma sociale.

Il Vice Presidente

ART. 13 - Il Vice Presidente dell' ENBOA è nominato dal comitato esecutivo nel proprio ambito su designazione della FISMIC-CONFESAL, salvo il caso che si applichi la deroga di cui all'articolo precedente.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza o per le materie che il presidente intenda delegargli.

Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni stabilite per il Presidente.

Inoltre rappresenta, congiuntamente a quest'ultimo, gli interessi dell'Ente e dei soci.

Il Comitato Esecutivo

ART. 14 - Il Comitato Esecutivo si compone di 4 (quattro) membri, scelti tra i componenti dell'Assemblea e così ripartiti:

- a. Il Presidente dell'ENBOA di designazione CNAI;
- b. il Vicepresidente dell'ENBOA di designazione FISMIC-COMFESAL;
- c. 1 (uno) prescelto dalla CNAI su indicazione delle Associazioni aderenti;
- d. 1 (uno) prescelto dalla FISMIC-CONFESAL.

ART. 15 - Spetta al Comitato Esecutivo:

- a. vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
- b. vigilare sull'attuazione delle iniziative promosse dall' ENBOA;
- c. provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell' ENBOA;
- d. assumere e licenziare il personale dell' ENBOA e regolarne il trattamento economico;
- e. predisporre le eventuali modifiche allo statuto dell' ENBOA;
- f. approvare i regolamenti dell'ENBOA in attuazione delle intese confederali;
- g. deliberare iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo 5 del presente Statuto, ivi compresa la composizione delle commissioni;
- h. deliberare di ricorrere alla via amministrativa o giurisdizionale a tutela degli interessi dell'ENBOA;
- i. deliberare in ordine all'eventuale compenso per gli Amministratori e Sindaci;
- j. stabilire la misura degli interessi di mora da corrispondersi in caso di ritardato pagamento;
- k. approvare i verbali delle proprie riunioni;
- l. svolgere tutte le altre attività ad esso demandate dal presente Statuto;
- m. riferire all'Assemblea in merito alle proprie delibere; q).

ART. 16 - Il Comitato Esecutivo si riunisce ordinariamente ogni due mesi, e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due membri effettivi del Comitato o dal Presidente. La convocazione del Comitato è effettuata con avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'ENBOA. Per la validità delle riunioni del Comitato esecutivo è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le delibere sono valide anche effettuate per teleconferenze o con altri mezzi simili. Ciascun membro ha diritto ad un solo voto.

Il Collegio dei Sindaci

ART. 17 - Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi così designati: uno dal CNAI su indicazione delle Associazioni aderenti, uno dalla FISMIC-CONFISAL; il terzo, che ne è il Presidente, scelto di comune accordo fra gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei Conti. Le predette Organizzazioni designano inoltre due Sindaci supplenti, uno per parte, destinati a sostituire i Sindaci eventualmente assenti per cause di forza maggiore. Qualora comunque se ne ravvisi la necessità i sindaci possono essere sostituiti o integrati in analogia a quanto previsto per i componenti dell'assemblea. I Sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati. I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile in quanto applicabili. Essi devono riferire immediatamente all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni. Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi dell'ENBOA per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture dei registri contabili. Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta. La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare. I Sindaci potranno essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea senza voto deliberativo.

Il Patrimonio

ART. 18 - Le disponibilità dell'ENBOA sono costituite dall'ammontare dei contributi e degli introiti di cui al precedente articolo 7, dagli interessi attivi maturati sull'ammontare dei contributi stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti. Costituiscono, inoltre, disponibilità dell'ENBOA le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio dell'ENBOA ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali. In adesione allo spirito ed alle finalità dei CCCCNL, il patrimonio dell'ENBOA è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 5 o accantonato - se ritenuto necessario o opportuno per il conseguimento delle medesime finalità in futuro. Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'ENBOA, è quello del

“fondo comune” regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.

I singoli Associati non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'ENBOA sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso.

Gestione dell' ENBOA

ART. 19 - Per le spese di impianto e di gestione, l'ENBOA. potrà avvalersi delle disponibilità di cui all' articolo 18).

Ogni pagamento di spese ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione firmata dal Presidente. Gli impegni che eccedano l'ordinaria amministrazione, sulla base delle indicazioni del Comitato Esecutivo, devono essere preventivamente autorizzati dallo stesso od in caso d'urgenza dal vice Presidente.

Bilancio dell' ENBOA

ART. 20 - Gli esercizi finanziari dell' ENBOA hanno inizio il primo gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Comitato Esecutivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione dell' ENBOA e del bilancio preventivo.

Entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere approvati dall'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 31 marzo dell'anno successivo, ma non oltre il 30 giugno. Il bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e il conto economico accompagnati dalla relazione del Comitato Esecutivo e dei Sindaci, nonché il bilancio preventivo devono essere trasmessi, entro dieci giorni alle Organizzazioni Sindacali di cui all' articolo 1 del presente Statuto.

Liquidazione e Commissariamento dell' ENBOA – Commissariamento ERBOA

ART. 21 - La messa in liquidazione dell'ENBOA è disposta, su conforme deliberazione delle Organizzazioni stipulanti di cui all' articolo 1 nei seguenti casi:

- a. qualora esso cessi da ogni attività' per disposizione di legge;
- b. qualora esso venga a perdere per qualsiasi titolo o causa la propria autonomia finanziaria e funzionale;
- c. qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia generale per tutti gli associati delle disposizioni contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro in ordine alla trattenuta ed al versamento dei contributi.

Nel momento stesso in cui dovesse verificarsi una delle ipotesi di cui innanzi, cesserà automaticamente l'obbligo per tutti i datori di lavoro di accantonare presso l'ENBOA i contributi di cui al precedente comma e per essi e per i lavoratori di pagarne i medesimi.

Nella ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni stipulanti provvederanno alla nomina di due liquidatori in misura paritetica e di un terzo di comune accordo liquidatori. Trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione, provvederà in difetto, ad istanza della parte diligente, il Presidente del Tribunale competente.

Le anzidette Organizzazioni determinano all'atto della messa in liquidazione dell'ENBOA i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto al patrimonio dell'ENMOA.

In caso di irregolarità nella gestione dell'Ente il CNAI e la FISMIC-CONFSAL potranno di comune accordo nominare da uno a due Commissari.

Inoltre, l'ENBOA potrà commissariare gli Enti ERBOA Regionali per irregolarità nella gestione e per le cause che verranno enunciate in appositi regolamenti interconfederali.

Modifiche statutarie

ART. 22 - Qualunque modifica al presente statuto deve essere proposta dalle Organizzazioni

Sindacali di cui all' articolo 1 e deliberata dall' Assemblea dell' ENBOA, con votazione a maggioranza di due terzi dei componenti l'Assemblea stessa.

Controversie

ART. 23 - Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione ed applicazione del presente Statuto, nonché del Regolamento, è deferita all'esame delle Presidenze o Segreterie Nazionali delle Organizzazioni di cui all'art.1 del presente Statuto.

Disposizioni finali

ART. 24 - Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme in cui al Regolamento ed, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.